

TI_GERICHTE 33.2023.26 vom 22. März 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-03-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2023.26

FR: TI_GERICHTE 33.2023.26 du 22 mars 2024

IT: TI_GERICHTE 33.2023.26 del 22 marzo 2024

Regeste

Domanda di condono respinta. A., che ha tempestivamente informato Cassa della morte del papà, si è accorto che nelle comunicazioni di fine anno la Cassa non ha computato la sostanza ereditata, perciò l'ha avvisata. La piena consapevolezza che PC non è corretta non permette di ritenere la buona fede

Erwägungen

E. 1

LAVS (abrogato con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della LPGGA) vale per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid. 4.1). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998 n. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 n. 7 pag. 103 consid. 2b; v. pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180). In questo ordine di idee, occorre differenziare tra la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità (" Unrechtsbewusstsein ") e la questione di sapere se l'interessato poteva invocare la buona fede in determinate circostanze o, facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano ragionevolmente di esigere da lui, avrebbe potuto riconoscere il vizio giuridico esistente (DTF 122 V 221 consid. 3; SVR 2007 EL Nr. 8 consid. 2.2; STF 8C_391/2008 del 14 luglio 2008). La condizione della buona fede deve essere realizzata nel periodo in cui l'assicurato ha ricevuto le prestazioni indebite di cui è chiesta la restituzione (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007). Giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGGA è data quando le spese riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC. Il capoverso 2 dell'art. 5 OPGA specifica quali fattori debbano essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale, la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci. L' art. 5 cpv. 3 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza. L' art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando CHF 8 ' 000 per le persone sole, CHF 12 ' 000 per i coniugi e CHF 4 ' 000 per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli dell ' AVS o dell ' AI. Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in

considerazione come la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser , op. cit., pag. 528 n. 75 ad art. 25). Il giudice, dunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura la situazione economica del debitore si è modificata dopo la notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser , Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488). 2.4. Va ricordato qui come, in base all'art. 31 cpv. 1 LPGa, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione. Per l'art. 31 cpv. 2 LPGa, qualsiasi persona o servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l'erogazione di prestazioni hanno subito modifiche. L'art. 24 OPC-AVS/AI, concernente l'obbligo di informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto. Proprio la sistematica della norma suggerisce quindi che l'obbligo (o dovere) di notificare di cui all'art. 24 OPC-AVS/AI debba essere inteso nel senso che l'avente diritto è tenuto a segnalare tempestivamente, in quanto tale, un prevedibile cambiamento dei fatti rilevanti per il diritto (STF 9C_365/2022 dell'11 novembre 2022, consid. 2.2.1). In merito all'obbligo di comunicare ogni cambiamento nelle assicurazioni sociali secondo la norma generale dell'art. 31 LPGa, Ueli Kieser , Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a ed. 2020, n. 21 pag. 633 ad art. 31, ha affermato che, di principio, la comunicazione del cambiamento deve avvenire quando se ne viene a conoscenza e comunque immediatamente dopo la sua realizzazione e consiste in una dichiarazione un tantum dell'interessato all'assicuratore (DTF 118 V 214 consid. 2b). Se, in un caso concreto, si può ipotizzare un miglioramento dello stato di salute al più tardi a partire da un determinato momento e, inoltre, è un miglioramento costante e stabile, non si deve attendere un periodo di tre mesi, che è determinante nel caso di miglioramenti instabili (STF 8C_232/2016 consid. 4.4). Nella STFA P 27/05 del 14 marzo 2006, la Corte federale ha ritenuto che l'aver annunciato alla Cassa di compensazione nel gennaio 2001 che il 7 novembre 1998 aveva ereditato della sostanza non rispettava la condizione dell'art. 24 OPC-AVS/AI di comunicare senza ritardo le modifiche personali o economiche. Infatti, la corrispondente notifica era stata effettuata sette mesi dopo la divisione ereditaria e tre mesi dopo l'iscrizione nel registro fondiario del trapasso della proprietà ereditata. Nemmeno un ritardo di alcune settimane è stato considerato giustificato dall'Alta Corte (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007). L'assicurata ha informato il 16 marzo 2006 la Cassa cantonale di compensazione che il 23 gennaio 2006 l'istituto di previdenza presso cui era affiliata le aveva riconosciuto il diritto a delle prestazioni d'invalidità. Le era dunque stata versata una rendita mensile di CHF 395 dal mese di marzo 2006 e un importo di CHF 14'931 per le rendite retroattive per il periodo dal 6 gennaio 2003 al 28 febbraio 2006. Il Tribunale cantonale ha negato la buona fede dell'assicurata avendo avvertito la Cassa del versamento

retroattivo delle prestazioni della previdenza professionale soltanto un mese e mezzo dopo avere ricevuto e speso l'ammontare dell'istituto di previdenza (cfr. consid. 2). Il Tribunale federale ha ammesso la buona fede della ricorrente per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 gennaio 2006. Durante questo periodo, l'assicurata effettivamente riceveva solo la sua rendita AI e non aveva ancora ricevuto nessun importo dalla previdenza professionale, cosicché le prestazioni complementari le erano state versate a buon diritto (cfr. consid. 7.1). La situazione era invece differente per le prestazioni complementari concesse per i mesi di febbraio e marzo 2006, visto che l'assicurata si è vista attribuire da allora un reddito supplementare di cui poteva facilmente rendersi conto che era di natura tale da influenzare il suo diritto alle prestazioni. Le incombeva, perciò, di comunicare immediatamente questo cambiamento di situazione alla Cassa invece di attendere diverse settimane prima di segnalarlo (art. 24 OPC-AVS/AI). Questo comportamento, ha concluso l'Alta Corte, costituisce una colpa grave, che esclude la sua buona fede e, quindi, anche il condono dell'obbligo di restituzione dei due importi per febbraio (CHF 188) e marzo (CHF 188) (cfr. consid. 7.2).

2.5. In concreto, come indicato nelle considerazioni di fatto, il ricorrente ha notificato alla Cassa il 2 aprile 2020 (doc. 31) il decesso del padre, avvenuto il precedente 23 marzo 2020, in conseguenza al quale egli avrebbe visto un aumento della sostanza computabile (per il venir meno del diritto d'usufrutto in particolare sulla casa in cui abitava). La notifica della divisione dell'eredità relitta dal padre è invece di qualche mese successiva, ossia del 28 settembre 2020 (doc. 33 con allegati). Queste notifiche non hanno comportato una reazione immediata ed adeguata da parte della Cassa. In effetti, dopo la notifica del decesso del padre dell'assicurato (doc. 31) ma prima della notifica della divisione ereditaria, la Cassa gli ha trasmesso un modulo per la revisione ordinaria del diritto alle prestazioni PC (doc. 32), il 5 settembre 2020, accompagnato da uno scritto in cui (doc. 32 4/18 del 5 settembre 2020 appunto) l'amministrazione segnala come le "condizioni economiche delle persone che percepiscono prestazioni complementari devono essere verificate periodicamente", ciò che permetteva al ricorrente di comprendere bene che tale revisione non era ordinata a seguito della sua segnalazione del precedente 2 aprile 2020 (ancora incompleta circa gli esiti della divisione ereditaria). Il signor RI 1 ha compilato il modulo trasmesso senza nulla indicare a livello dell'esistenza di una sostanza immobiliare (la risposta n. 8 ai quesiti posti con il doc. 32 1/18 è lasciata in bianco). In più il ricorrente ha indicato (doc. 32 – 2/18) di vivere presso parenti "con mio fratello _____ in una casa di nostro padre – usufruttuario al 1/1/2020" (comunque in quel momento, 15 settembre 2020, già morto da quasi 6 mesi). Infatti il ricorrente non indica, in questo modulo, che il padre era morto il 23 marzo precedente e che, di riflesso, l'usufrutto era venuto meno. Alla luce di tale procedura ordinaria la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha emesso, nonostante l'avviso datato 28 settembre 2020 (doc. 33) con cui era informata decadenza dell'usufrutto sull'immobile paterno (mapp. 95 RFD _____) e l'eredità di fondi in Italia e liquidità, una comunicazione relativa alle PC che sarebbero state riconosciute per il successivo anno 2021. Tale comunicazione data del 18 dicembre 2020, fissa il diritto alle PC in CHF 1'077 mensili oltre al premio LAMal e, palesemente, non considera la sostanza nel frattempo ereditata. Questa comunicazione della Cassa era palesemente errata e, di questa circostanza, il signor RI 1 aveva piena consapevolezza come attestato dalle testimonianze sentite in occasione dell'udienza e come per lui facilmente desumibile siccome non ritenuta la sostanza nel calcolo doc. 37 1/3 dove il patrimonio è indicato in CHF 13'029 e costituito da averi e risparmi e sostanza fondiaria secondaria per CHF 15'516. La Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha poi ribadito, senza

avere eseguito alcun accertamento ed alcuna verifica successiva, la comunicazione al qui ricorrente relativa alle PC previste per l'anno 2022. Con comunicazione del 3 gennaio 2022 l'amministrazione, sempre considerando i medesimi averi di risparmio e la medesima sostanza immobiliare secondaria (e quindi senza considerare l'eredità derivante dal decesso del padre del ricorrente, doc. 33, comunque notificata alla Cassa) ha indicato a RI 1 che egli avrebbe avuto diritto ad una PC di CHF 1'077 nel 2022 (doc. 40). Nell'emanare queste due comunicazioni delle PC per l'anno entrante l'amministrazione ha riservato (doc. 36 pag. 1 e 38 pag. 1) eventuali " Modifiche per mutazioni, revisioni o eventuali mezzi di diritto" . In sostanza si trattava di decisioni provvisorie soggette a verifica, specie alla luce della notifica del 28 settembre 2020 dell'assicurato che faceva seguito all'informazione relativa alla morte del padre. Queste due comunicazioni sono errate siccome non considerano le notifiche citate ma sono pure fallaci siccome l'assicurato, nel modulo sottoscritto il 15 settembre 2020, non ha indicato alla Cassa la successione pendente in fase di divisione (doc. 32). Unicamente il 7 luglio 2022, quindi due anni e 3 mesi dopo la notifica della morte del padre dell'assicurato alla Cassa e dopo oltre 21 mesi dalla notifica della liquidazione della successione paterna, quindi con un ritardo indiscutibile ed inaccettabile, la Cassa ha trasmesso all'assicurato un modulo relativo al riesame del suo diritto alle PC. Tale scritto (doc. 41) richiama la " sua lettera del 28 settembre 2020" relativa alla successione. Come indicato nelle considerazioni di fatto, esperite le verifiche ritenute necessarie (perizie immobiliari, doc. 42 – 47) ed acquisita la documentazione ritenuta utile (doc. 48 presso l'assicurato) la Cassa ha emesso la sua decisione in conseguenza alla notifica del decesso del padre e del fatto che l'assicurato avesse ereditato immobili e liquidità (doc. 49). Questa decisione ritiene un patrimonio computabile di oltre CHF 240'000 (doc. 50 – 2/3; doc. 52 – 2/3) e stabilisce (doc. 49 – 2/3) un obbligo di restituzione di CHF 33'369. Come indicato detto importo è stato successivamente ridotto a CHF 16'215 per PC e CHF 837,10 per spese mediche (complessivamente CHF 17'052,10) siccome l'inerzia iniziale della Cassa nel reagire alla notifica dell'acquisizione della successione e, prima, della morte del padre dell'assicurato, ha favorito la posizione economica di quest'ultimo facendo perimere una parte del credito di restituzione. 2.6. In sostanza, soltanto con la procedura avviata il 7 luglio 2022 la Cassa, raccolta la perizia dell'Ufficio stima sul valore venale dei fondi detenuti in comproprietà dall'assicurato e analizzata la documentazione prodotta quasi due anni prima dal beneficiario stesso, ha stabilito il diritto alle PC in maniera corretta (e non contestata dal ricorrente) del signor RI 1. Nelle sue comunicazioni del 18 dicembre 2020 (presumibile diritto alle PC per l'anno 2021) e 2 gennaio 2022 (presumibile diritto alle PC per l'anno 2022) la Cassa non ha considerato l'effettiva sostanza dell'assicurato (notificata il 28 settembre 2020) e non l'ha inizialmente ritenuta, salvo poi correggere il calcolo in via definitiva il 30 marzo 2023. La Cassa, come indicato, è incorsa in un errore con le due citate comunicazioni non considerando la sostanza ereditata dall'assicurato, ritenuta comunque l'avvertenza circa le riserve in merito alle procedure derivanti da mutazioni, revisioni o contestazioni giudiziarie. L'erroneità di queste due comunicazioni era, come indicato, comunque chiara al ricorrente (come dimostrato dall'istruttoria, ed in particolare dalle testimonianze raccolte: egli aveva ben compreso che quello riconosciuto in quei provvedimenti non corrispondeva al suo reale diritto e temeva che sarebbe stato chiamato a dovere restituire gli importi, come poi puntualmente avvenuto). Più specificatamente il 27 ottobre 2022 (doc. 49) l'amministrazione ha emanato una decisione di restituzione delle prestazioni che sono risultate indebitamente versate al beneficiario dal 1° aprile 2020 al 31 ottobre 2022 . Infatti, in base ai nuovi fogni di calcolo allestiti quel giorno secondo il

vecchio e il nuovo diritto per stabilire, giusta le disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 della LPC, quale ipotesi di calcolo gli era più favorevole (doc. 50-52), con l'aumento dei redditi dovuto al computo dei beni mobili e immobili ereditati è emerso che la Cassa gli ha erroneamente corrisposto delle prestazioni nella misura di CHF 33'369.-. L'importo è, come indicato, poi stato rettificato il 30 marzo 2023 (CHF 17'052,10). Il mancato computo della reale sostanza - nonché delle spese e dei redditi ad essa connessi - ha avuto quale conseguenza, per l'interessato, un indubbio errato riconoscimento delle prestazioni complementari. Ogni nuova spesa riconosciuta, o variazione di spesa già riconosciuta, così come ogni nuova entrata, rappresenta un cambiamento rilevante della situazione materiale (STF 8C_954/2008 del 29 maggio 2009, consid. 7.3) e quindi deve essere notificata alla Cassa di compensazione (STF 9C_720/2013 del 9 aprile 2014, consid. 4.3; STF 9C_834/2010 del 2 ottobre 2010, consid. 2.2) senza ritardo (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007; STFA P 27/05 del 14 marzo 2006).

E. 2

.7. La richiesta di condono formulata da RI 1 pone l'accento sulla sua buona fede, egli ritiene di essere in buona fede per avere notificato tempestivamente sia la morte del padre, sia la divisione della successione e considera il fatto di avere tempestivamente reagito anche alle comunicazioni delle PC (contatto telefonico con la Cassa segnalando l'assenza del computo della sostanza nel conteggio) per gli anni 2021 e 2022 quale ulteriore dimostrazione della sua correttezza e buona fede. Egli si lamenta del fatto che l'errore della Cassa nel non avere subito recepito le informazioni che lui ha tempestivamente inviato debba ora ricadere su di lui ed essere obbligato a restituire un importo che gli è stato versato indebitamente soltanto per colpa, e negligenza, di terzi. Egli ritiene di non avere commesso alcuna grave negligenza e ritiene giustificato il condono. 2.8. Il criterio della buona fede, invocato dal ricorrente affinché la Cassa rinunci alla restituzione delle prestazioni indebitamente incassate, è stato oggetto di analisi dottrinali. Patrice Keller, *La restitution des prestations indûment touchées dans la LPGA*, in *La partie générale du droit des assurances sociales*, ed. da Bettina Kahil-Wolf, Losanna 2003, p. 149 e ss. in particolare p. 160, ricorda come le prestazioni dell'assicurazione sociale sono ottenute in buona fede quando l'assicurato che le ottiene "ignorait ou ne pouvait pas savoir que ces prestations étaient versées à tort ou moment où elle les a perçues". In questo senso anche Sylvie Pétremand, ad art. 25 n. 64, CR LPGA, ed. Dupont e Moser-Szeless, 2018 Basilea, che ribadiscono il medesimo concetto. Nel suo commentario della LPGA Ueli Kieser (SK ATSH-Kommentar, Schulthess, Zurigo, 2020, ad art. 25 n. 65 e ss.) ci ricorda come "Ein gutgläubiger Bezug einer Sozialversicherungsleistung liegt vor, wenn das Bewusstsein über den unrechtmäßigen Leistungsbezug fehlt, sofern dieses Fehlen in einer objektiven Betrachtungsweise unter den konkret gegebenen Umständen entschuldbar ist". In generale, sulla scorta della giurisprudenza federale, la buona fede come presupposto per il condono, non è già data con l'ignoranza del vizio giuridico. Piuttosto, il beneficiario delle prestazioni non solo non deve essere colpevole di dolo, ma anche di grave negligenza. Pertanto, da un lato, la buona fede decade sin dall'inizio quando la prestazione che è stata concessa a torto può essere ricondotta a una violazione dolosa o gravemente negligente dell'obbligo di annunciare o di fornire informazioni. D'altro lato, la persona che è tenuta a rimborsare può invocare la buona fede se il suo comportamento scorretto è stato solo lievemente negligente. In questo caso, il grado di diligenza richiesto viene valutato secondo un parametro oggettivo, anche se non si deve ignorare ciò che è soggettivamente possibile e ragionevole per la persona interessata, ovvero capacità di giudizio, stato di salute, livello di istruzione,

ecc. (DTF 138 V 218 consid. 4; STF 9C_585/2022 del 5 giugno 2023, consid. 5.1; STF 8C_34/2022 del

E. 4

Cst., JdT 1989 I p. 39; FAVRE, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, thèse Lausanne 1989, p. 52; RIES, Die unentgeltliche Rechtspflege nach der aargauischen Zivilprozessordnung vom 18. Dezember 1984, thèse Zurich 1990, p. 90/91; contra: DÜGGELIN, Das zivilprozessuale Armenrecht im Kanton Luzern, thèse Zurich 1986, p. 81 en haut). Ce principe ne saurait être tenu pour contraire à l'art. 4 Cst. Il prend moins en considération la valeur de l'immeuble comme telle, que le crédit que celui-ci permet au propriétaire d'obtenir. Dans cette optique, un arrêt neuchâtelois a estimé qu'il faut pareillement tenir compte de la part du requérant dans une succession non partagée (RJN 1982 p. 114; la cour de céans a rejeté le recours de droit public formé contre cette décision: arrêt non publié dame B. c. Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 2 février 1982, consid. 3b, qui relève que la recourante peut "obtenir un prêt sur sa part successorale ou contracter un emprunt garanti par cette part").". Con sentenza 8C_493/2015 del 29 ottobre 2015 il Tribunale federale, dopo avere ricordato che è bisognoso chi non è in grado di far fronte alle spese di una causa senza ricorrere ai mezzi necessari per coprire il proprio fabbisogno vitale e quello della propria famiglia, che questo bisogno va valutato in base alla situazione economica complessiva del richiedente al momento di decidere su questa domanda, che include da una parte tutti i suoi obblighi finanziari e dall'altra non solo i redditi ma anche la sostanza, e che in questo contesto va rilevato che un proprietario immobiliare può essere obbligato ad accendere un'ipoteca sulla sua proprietà se questa può ancora essere gravata, ha confermato questa giurisprudenza in un caso di un cittadino tedesco che aveva un immobile del valore di euro 62'699.70, ma che si faceva mantenere dalla figlia: "

E. 4.1

S. 136).

E. 4.2

Die Beschwerdeführerin macht geltend, sie verfüge über kein den Lebensbedarf deckendes Einkommen (Euro 285.-), weshalb sie von der in der Schweiz lebenden Tochter unterstützt werde. Unter diesen Umständen sei keine Bank bereit, ihr eine Hypothek auf der Liegenschaft zu gewähren. Die Vorinstanz habe daher den entscheidwesentlichen Sachverhalt offensichtlich unrichtig bzw. auf einer willkürlichen Annahme gründend festgestellt.

E. 4.2.4

Für die Berechnung der Mittellosigkeit im Sinne von Art. 117 lit. a ZPO ist grundsätzlich unerheblich, aus welcher Quelle ein Vermögenswert stammt und was mit dem Vermögenswert bezweckt werden soll. Dies gilt auch für die nach Eintritt des Versicherungsfalls ausbezahlte Kapitalabfindung aus beruflicher Vorsorge, und zwar unabhängig davon, aus welchen Gründen der Versicherte sich für die Auszahlung des Kapitals entschied und wofür er das ihm ausbezahlte Pensionskassenkapital verwenden möchte. Soweit das Vermögen des Gesuchstellers den angemessenen "Notgroschen" übersteigt (dazu oben E. 4.1), ist es ihm zumutbar, dieses zur Finanzierung des Prozesses zu verwenden, bevor dafür die Allgemeinheit durch öffentliche Mittel belastet wird. Es geht nicht an, öffentliche Gelder zu beanspruchen, obwohl eigentlich Vermögen vorhanden

wäre, auf das zurückzugreifen der Anspruchsberechtigte aber freiwillig verzichtet (BGE 135 I 288 E. 2.4.4 S. 291). Der Gesuchsteller hat vielmehr die Prozesskosten selbst zu tragen, soweit es seine wirtschaftliche Situation zulässt (BGE 142 III 131 E.

E. 4.3

Nach dem Gesagten ist die Vorinstanz zu Recht zum Schluss gekommen, dass das bei Gesuchseinreichung noch vorhandene Vermögen aus dem Kapitalbezug der beruflichen Vorsorge von rund Fr. 180'000.- bei der Ermittlung der Bedürftigkeit im Vermögen des Beschwerdeführers anzurechnen ist. Der Beschwerdeführer macht nicht hinreichend geltend, dass er mit diesem Vermögen, abzüglich eines "Notgroschens", die allfällig anfallenden Kosten seiner Rechtsvertretung nicht bestreiten könnte. Es mangelt ihm daher für die Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistands an der Bedürftigkeit nach Art. 117 lit. a ZPO .". Qualora la persona che postula l'assistenza giudiziaria sia proprietaria di un immobile, la STF 8C_133/2022 del 7 settembre 2022 ha così completato la definizione di persona bisognosa: " 6.2. (...) Der um unentgeltliche Rechtspflege ersuchende Grundeigentümer hat sich daher die für den Prozess benötigten Mittel allenfalls durch Belehnung der Liegenschaft bzw. Aufnahme eines zusätzlichen Hypothekarkredits, und, wenn zumutbar, nötigenfalls durch Veräusserung der Liegenschaft zu beschaffen (BGE 119 Ia 11 E. 5; Urteil 5A_726/2014 vom 2. Februar 2015 E. 4.2)". Come ha ricordato la STF 5A_972/2021 del 2 febbraio 2023, " 2.1.1. Aux termes de cette disposition, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L' art. 29 al.3 Cst. confère au justiciable une garantie minimale, dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 142 III 131 consid. 4.1). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant ainsi que de sa fortune, mobilière et immobilière, pour autant qu'elle soit disponible (ATF 124 I 1 consid. 1 consid. 2a, 97 consid. 3b; 119 Ia 12 consid. 5) et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers, seules les charges réellement acquittées étant susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.1.2). La jurisprudence a toutefois admis que la fortune mobilière pouvait présenter le caractère d'une "réserve de secours" destinée à couvrir les besoins futurs du requérant, dont le montant doit être apprécié selon les circonstances de l'espèce, tels que les perspectives de gain, l'âge, l'état de santé et les obligations familiales de l'intéressé (cf. ATF 144 III 531 consid. 4.1; arrêts 1B_595/2021 du 28 juillet 2022 consid. 2; 4A_250/2019 du 7 octobre 2019 consid. 2.1.2; 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 5.2 et la jurisprudence citée)". La citata STF 5A_886/2017 ha riconosciuto che un pensionato ha diritto a una "riserva di soccorso" di circa CHF 40'000.- e la summenzionata STF 1B_595/2021 che la giurisprudenza considera come una "riserva di soccorso" destinata a coprire i bisogni futuri una sostanza tra CHF 20'000.- e CHF 40'000.- (consid. 2: " Certes, il ne dispose a priori pas d'une fortune excédant les montants que la jurisprudence permet de considérer comme une "réserve de secours" destinée à couvrir les besoins (entre 20'000 fr. et 40'000 fr.; arrêt

1B_347/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.4 et les arrêts cités). "). Con la cosiddetta "riserva di soccorso" si suole indicare con quel termine il limite al di sotto del quale la sostanza del richiedente non può essere messa a contributo; l'importo va fissato in funzione dei bisogni futuri, tenuto conto delle circostanze concrete fra cui prospettive di guadagno, età, stato di salute del richiedente e obblighi di mantenimento. Va nondimeno precisato che il diritto a una riserva di soccorso non deriva dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed.: la parte richiedente che ritiene che il giudice le abbia riconosciuto a tale titolo un importo insufficiente non può pertanto lamentare una violazione di detta norma costituzionale (STF 5A_1025/2022 del 19 maggio 2022, consid. 3.2). Di conseguenza, se il patrimonio del richiedente l'assistenza giudiziaria supera una "riserva di soccorso" appropriata, è ragionevole che il richiedente utilizzi tale patrimonio per finanziare la causa, a prescindere dalla natura dell'investimento: l'origine di un bene e lo scopo per cui è stata costituita questa sostanza sono di principio irrilevanti. Il tipo di investimento patrimoniale influisce al massimo sulla disponibilità dei mezzi economici, ma non sulla ragionevolezza di intaccarli prima di rivendicare il diritto all'assistenza giudiziaria. Nella misura in cui le proprie risorse consentono di finanziare una causa, l'accesso alla giustizia è garantito e non è giustificato destinare fondi pubblici a tale scopo. Un proprietario immobiliare deve procurarsi i fondi necessari per il procedimento se necessario ipotecando l'immobile o accendendo un'ulteriore ipoteca e, se ragionevole, vendendolo. 2.15. Nel caso all'esame, il ricorrente è comproprietario in ragione di un terzo sia di un immobile sito in Svizzera la cui quota di comproprietà ha un valore di stima fiscale di CHF 165'350 (doc. H), sia di diversi immobili ubicati in Italia, che sono stati tassati fiscalmente in CHF 42'700 (doc. H). L'assicurato ha osservato che essendo la sua abitazione una comproprietà condivisa in ragione di un terzo con i due fratelli, ne deriva una sua scarsa, se non nulla, possibilità di messa a reddito. Anche la sostanza immobiliare all'estero, consistente per la maggior parte in terreni sparsi e di piccola entità peraltro detenuti con una quota indivisa di una comunione ereditaria, risulta di fatto invendibile a terzi non essendo interessante per il mercato. Dovendo prendere in considerazione l'insieme della situazione finanziaria del ricorrente al momento in cui ha domandato l'assistenza giudiziaria, occorre osservare che la sostanza mobiliare, al 31 agosto 2023 ammontava a CHF 9'361,65 (doc. E) e a un terzo di € 9'018,19 (doc. F). D'altro lato l'assicurato è comproprietario di beni immobiliari che rientrano nel computo della sua sostanza e che vanno pertanto considerati ai fini della determinazione del diritto all'assistenza giudiziaria. Al riguardo, l'assicurato dispone dell'appartamento in cui abita (valore di stima accertato di CHF 234'364.- mentre il resto dell'immobile ha un valore di CHF 506'897.- doc. 47-3/3), e di fondi all'estero valutati da un tecnico in loco in € 155'282.-, perciò la parte di un terzo ascrivibile all'assicurato ammonta a € 51'761 (doc. G). Egli non ha sufficientemente sostenuto che, al netto di una "riserva di soccorso", questi beni non sarebbero in grado di coprire entro un anno i costi del suo patrocinatore (STF 2C_412/2023 del 22 dicembre 2023, consid. 4.3) e che gli stessi non possono essere gravati con mutui garantiti da ipoteca o alienati. Pertanto, conformemente all'esposta giurisprudenza, si può pretendere che, per fare fronte all'onorario del suo legale, egli gravi la sua sostanza immobiliare o che venda le sue quote di comproprietà o di proprietà indivisa. Ne discende che il ricorrente non ha reso verosimile l'indigenza e di conseguenza non può essere messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, venendo a mancare una delle tre condizioni cumulative.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.